

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

LXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Senatori PALERMO ed altri: Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. ( <i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ). (3740) . . . . .	659
PRESIDENTE . . . . .	659, 660, 661, 662, 663, 664
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	659, 661, 662, 663, 664
DURAND DE LA PENNE . . . . .	660, 661, 662, 663, 664
MESSE . . . . .	661
ROMUALDI . . . . .	661
CORONA GIACOMO . . . . .	661
GUERRIERI FILIPPO . . . . .	661
CAIATI . . . . .	661
FORNALE, <i>Relatore</i> . . . . .	661, 663
LEONE RAFFAELE . . . . .	663
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	664

La seduta comincia alle 9,35.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri: **Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3740).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Palermo, Tolloy, Vergani e De Luca concernente: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo approvato dalla competente Commissione del Senato il 5 aprile scorso, ha già riferito in una precedente seduta il relatore onorevole Fornale.

Come la Commissione ricorderà, in quella occasione l'onorevole Durand de la Penne propose una nuova formulazione dell'articolo unico, sul quale il rappresentante del Governo si riservò di far conoscere il suo parere. Invito quindi l'onorevole sottosegretario Pugliese ad esprimersi ora sul nuovo testo formulato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non è favorevole all'emen-

damento dell'onorevole Durand de la Penne in quanto, come è risultato dalla discussione al Senato, agli ufficiali del ruolo d'onore sono stati già concessi benefici di notevole rilievo. Basti considerare che, pur trattandosi di ufficiali in congedo assoluto, e come tali non promovibili, è data loro la possibilità di conseguire fino a tre promozioni, godendo quindi di un trattamento di gran lunga più favorevole di quello riservato agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva.

La valutazione per l'avanzamento degli ufficiali dell'ausiliaria, tranne che per la prima promozione, è subordinata infatti al compimento dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche prescritti per i pari grado del servizio permanente effettivo; il che, richiedendo congrui periodi di richiamo in servizio, praticamente riduce a ben pochi gli ufficiali di detta categoria che conseguono ulteriori promozioni oltre la prima.

Ancora più accentuata è la situazione di vantaggio degli ufficiali del ruolo d'onore nei confronti degli ufficiali della riserva, che hanno titolo ad una sola promozione al grado superiore a quello di cessazione dal servizio permanente effettivo, e sempreché abbiano svolto i periodi di comando di cui si è detto a proposito degli ufficiali in ausiliaria.

Quanto agli ufficiali di complemento, è stata già introdotta una deroga al vigente sistema di avanzamento, nel senso di consentire la promozione al grado di colonnello, ad un grado superiore cioè a quello massimo di tenente colonnello raggiungibile in via normale dagli ufficiali di questa categoria.

Per questi motivi il Governo non sarebbe favorevole al testo proposto dall'onorevole De la Penne. Comunque, sarò lieto se i membri della Commissione suggeriranno altre soluzioni al problema.

**PRESIDENTE.** Ritengo opportuno, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, ed in via eccezionale, ascoltare di nuovo il pensiero degli onorevoli colleghi sulla formulazione dell'articolo unico. Sentiamo innanzitutto il presentatore del testo emendato.

**DURAND DE LA PENNE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, nel testo trasmesso dal Senato, è ovviamente più limitativo di quello che io propongo. Ho già spiegato nella precedente seduta le ragioni per cui sembra a me necessario introdurre alcune modifiche sostanziali, in aggiunta a quelle già opportate dall'altro

ramo del Parlamento all'originario testo di questa proposta di legge.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire — secondo l'attuale testo dell'articolo unico sottoposto al nostro esame — avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio. Inoltre gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data della precedente promozione o avanzamento. Inoltre, possono conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo di permanenza nel ruolo o in servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

La mia proposta è di dare la possibilità agli ufficiali superinvalidi iscritti nel ruolo d'onore di conseguire una quarta promozione.

Mi permetto di rilevare che la quarta promozione da me proposta non è da concedersi a tutti gli ufficiali del ruolo d'onore ma solamente ai superinvalidi.

A questo punto, a prescindere dal fatto che tutta la Commissione nella passata seduta era d'accordo sul mio emendamento, ricordo che il Governo affermò di dover rivedere la questione per motivi tecnici e non per il merito; e quindi ora non si trova più sulla linea adottata nella passata seduta.

Come si possono fare dei paragoni fra gli ufficiali appartenenti alla riserva e i superinvalidi del ruolo d'onore che non sono più in grado di prestare alcun servizio? Se siamo d'accordo sulla mia proposta di dare agli ufficiali del ruolo d'onore non superinvalidi, pensionati di VIII categoria, la possibilità di arrivare fino al grado di colonnello, anche se si tratta di ufficiali di complemento, perché non concedere ai superinvalidi una quarta promozione? Avrei voluto portarvi in Commissione l'ufficiale di marina cieco che mi ha accompagnato poco fa: vorrei citare tanti altri casi; e soprattutto vorrei pregare il Governo di riesaminare la sua posizione e di non opporsi alla concessione di questa promo-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

zione ai superinvalidi, a prescindere dal fatto che su di essa di sembra tutta la Commissione sia d'accordo. Non c'è senso a istituire un paragone fra gli ufficiali del ruolo d'onore e quelli in ausiliaria, perché ci sono dei superinvalidi che sono usciti dall'accademia ed hanno riportato la mutilazione quando erano appena sottotenenti. Per questi motivi e per il fatto che la Commissione si è già orientata favorevolmente per l'accoglimento della mia proposta confido che il Governo voglia accogliere la proposta stessa.

MESSE. Sono anch'io favorevole all'accoglimento dell'emendamento Durand de la Penne e mi associo senz'altro alle parole con le quali egli ha presentato il suo emendamento.

ROMUALDI. Anch'io sono favorevole e, devo dire, mi sorprende questa presa di posizione da parte del Governo che urta contro la giusta valutazione che deve essere fatta in una situazione come questa!

CORONA GIACOMO. Mi sembra che tutti nella precedente seduta, abbiamo espresso chiaramente l'opinione di doversi accogliere questo emendamento. E, mi sembra che l'onorevole Sottosegretario di Stato non abbia portato qui, oggi, argomenti che possano meditamente farci indurre a mutare opinione.

Noi tutti abbiamo il dovere di dare questo riconoscimento di carattere morale ai superinvalidi.

L'onorevole Durand de la Penne ha detto poc'anzi che si tratta di ufficiali mutilati quando ancora erano tenenti o sottotenenti!

Ragioni d'ordine finanziario non mi pare si frappongano all'accoglimento di questa proposta; ritengo che noi si possa tranquillamente approvare il testo proposto dall'onorevole Durand de la Penne.

Vorrei poi aggiungere, a proposito dell'atteggiamento assunto dal Governo, che in questo testo si dice che non si tiene conto delle promozioni per merito di guerra ovvero conseguite in tempo di guerra. Al riguardo il rappresentante del Governo non ha chiarito nel suo intervento se è o meno favorevole ad introdurre questa ulteriore eccezione per gli ufficiali del ruolo d'onore.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Al riguardo il Governo si era già dichiarato favorevole.

GUERRIERI FILIPPO. Devo dire che mi meravigliano molto queste titubanze e questi ripensamenti, in quanto la volta scorsa la Commissione, come ricordo bene, si era una-

nimemente espressa in senso favorevole al nuovo testo proposto. Rimane quindi valido, almeno per me, l'orientamento manifestatosi nella precedente seduta.

CAIATI. Vorrei far presente anzitutto all'onorevole Sottosegretario di Stato che la promozione conseguita per merito di guerra non è collegata al fatto della superinvalidità. Chi la consegue, la consegue infatti per un atto di coraggio. Quindi, le promozioni collegate al fatto della riportata superinvalidità debbono essere mantenute distinte da quelle conseguite per merito di guerra. Sono, ripeto, due cose diverse, indipendenti l'una dall'altra. Infatti, le promozioni per merito di guerra possono essere conseguite indipendentemente dal fatto della superinvalidità. Quindi dire che le promozioni che possano essere conseguite dagli ufficiali del ruolo d'onore sono comprensive di quelle avute per merito di guerra o in tempo di guerra, credo significhi confondere le cose.

Ritengo quindi che l'ufficiale del ruolo d'onore che ha conseguito una promozione per merito di guerra debba mantenerla, indipendentemente dal conseguimento delle altre previste per gli ufficiali dello stesso ruolo d'onore.

PRESIDENTE. Quale è l'opinione del Relatore?

FORNALE, *Relatore*. Francamente devo dire che non mi aspettavo questa presa di posizione da parte del Governo, in quanto la volta scorsa mi sembrò si fosse qui tutti d'accordo sul testo proposto dal collega onorevole Durand de la Penne. Insisterei, pertanto, perché venisse prevista nel testo di questa legge la possibilità, per gli ufficiali superinvalidi, di conseguire una promozione in più.

Sono d'accordo con l'onorevole Caiati che le promozioni conseguite per merito di guerra o in tempo di guerra debbano essere considerate a parte, o, meglio, che di esse non debba tenersi conto agli effetti delle promozioni conseguibili dagli ufficiali del ruolo d'onore.

PRESIDENTE. Per riassumere, mi sembra che la richiesta sia di aggiungere all'articolo unico della proposta di legge in esame soltanto la parte dell'emendamento Durand de la Penne, relativa al conseguimento della quarta promozione per i superinvalidi.

DURAND DE LA PENNE. Non solo quella! L'onorevole Caiati ha detto ora che la parte del mio emendamento concernente le promozioni per merito di guerra è valida.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Devo tuttavia far osservare che la volta scorsa vi era stato un impegno per l'accoglimento di tutto l'emendamento!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il mio non poteva essere un impegno; ho solo affermato che il Governo avrebbe esaminato quello che era possibile fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Durand de la Penne ha presentato una nuova formulazione dell'articolo unico che sostituisce quella già presentata nella precedente seduta, dichiarando nel contempo, di ritirare un emendamento già da lui presentato al testo allora proposto. Do lettura del testo dell'articolo unico che ora propone l'onorevole Durand de la Penne:

« L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Possono conseguire una terza e quarta promozione, purché sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Possono, altresì, conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati, che abbiano espletato il loro servizio con capacità e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello e, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità fino al grado di generale di brigata, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del s.p.e.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

L'onorevole Durand de la Penne può illustrare il nuovo testo di cui ho dato ora lettura.

DURAND DE LA PENNE. Se l'opposizione del rappresentante del Governo al quarto comma del mio emendamento è conseguente alla possibilità che esso offre agli uffi di raggiungere — se titolari di pensione di 1ª categoria che fruiscono di assegno di superinvalidità — il grado di generale di brigata, sono disposto a ritirare questa disposizione purché venga accettato il resto del mio emendamento.

Nel contempo, desidererei però venisse accolta un'altra mia proposta, che non appare nel testo già presentato e appare invece in quello di cui ora il signor Presidente ha dato lettura. L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevede la possibilità di conseguire una terza promozione — e, secondo quanto ora da me proposto, anche una quarta — esclusivamente per gli ufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima categoria che fruiscono di assegno di superinvalidità.

È giusto che questi ufficiali abbiano un trattamento privilegiato, ma non si può fare a meno di tener presente che esistono nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica alcuni ufficiali del ruolo d'onore, provenienti del s.p.e., richiamati, e che le forze armate conservano fra i loro ranghi, non soltanto per un particolare riguardo al loro stato, ma perché, essendo ancora in buone condizioni fisiche e di elevate doti militari, danno la stessa garanzia dei pari grado del servizio permanente effettivo. Questi ufficiali, stando all'attuale leg-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

ge d'avanzamento, non potrebbero conseguire, anche prestando un lungo periodo di servizio, più di due promozioni.

È, pertanto, doveroso prendere in particolare considerazione anche questa categoria di ufficiali che, pur essendo fisicamente menomati, hanno continuato con fede ed attivamente a prestare fattivo servizio nei ranghi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e ciò al fine di non porli in condizione di eccessiva disparità nei confronti degli altri ufficiali in servizio che non hanno limitazioni di carriera.

Quanto sopra era previsto anche per gli ufficiali del discolto ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio e lo è, in un certo senso, tuttora — in base all'articolo 152 della legge sull'avanzamento — per gli ufficiali dell'esercito già appartenenti al ruolo predetto. Quindi con la mia proposta verrebbe dato a questi ufficiali esattamente quello che è stato dato dopo l'altra guerra agli ufficiali dell'esercito mutilati. Ricordo ancora che i beneficiari di questo provvedimento sono ufficiali usciti dalle accademie ed ex combattenti ed è giusto che, in quanto in servizio, possano avere una carriera maggiormente aperta di fronte ai loro colleghi per i quali non esiste alcuna limitazione. Faccio presente infine che del provvedimento beneficerebbero solo una trentina di ufficiali di tutte le forze armate.

**PRESIDENTE.** Secondo la nuova proposta dell'onorevole Durand de la Penne si dovrebbe dare un particolare riconoscimento agli ufficiali del ruolo d'onore richiamati in servizio per almeno cinque anni. Dopo la seconda promozione essi potrebbero conseguire, avendo espletato bene il servizio prestato, un'altra promozione.

Sentiamo qual'è il parere dell'onorevole Relatore su questo punto.

**FORNALE, Relatore.** Non so se ci siano difficoltà in proposito per quanto concerne l'onere finanziario. Mi sembra però che questa terza promozione fosse già prevista nel testo della proposta di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ad ogni modo, io mi dichiaro senz'altro favorevole, anche perché mi sembra abbia un fondamento quanto è stato detto al riguardo dall'onorevole Durand de la Penne.

**LEONE RAFFAELE.** Vorrei chiedere una precisazione. E, cioè, se come del resto sembra logico dal contesto, anche nel terzo comma, dicendo « possono altresì conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati », si deve intendere trattarsi sempre di quelli

iscritti nell'albo d'onore. Secondo me è così; penso però sia opportuno dirlo esplicitamente, aggiungendo « di detto ruolo », perché non vorrei che qualcuno alla fine equivocasse. È una sottigliezza di nessuna importanza e però forse utile.

In secondo luogo, io sono certo che questa proposta importi un onere finanziario; non saprei dire, ora, quanto, ma così, ad occhio e croce, un maggior onere c'è sicuramente.

**PRESIDENTE.** Certo, bisognerebbe chiarire questo punto. Se vi è un onere dobbiamo chiedere il parere della Commissione competente.

**DURAND DE LA PENNE.** Come possiamo noi stabilire oggi quale sarà l'onere fra cinque anni?

**LEONE RAFFAELE.** L'unica mia preoccupazione è proprio su questo punto. Ora, noi possiamo approvare anche subito questo provvedimento ma, essendovi un onere, corriamo il rischio di vedercelo poi rinviare. Se, invece, fra una settimana il Governo, avendo già dato il proprio consenso sul merito della proposta, d'accordo con il presentatore e il relatore, potrà indicarne l'onere ed i relativi mezzi di copertura, molte difficoltà potranno essere evitate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole rappresentante del Governo vuol esprimere il suo pensiero sulla nuova proposta formulata dall'onorevole Durand de la Penne?

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Personalmente non ritengo vi sia un onere finanziario immediato. D'altro canto, non sarebbe nemmeno possibile, dal punto di vista della tecnica legislativa, aggiungere una disposizione concernente l'onere finanziario, in quanto ciò che si sta ora esaminando è la modificazione di un articolo di una legge già esistente.

Per quel che riguarda poi il merito del provvedimento, data l'eccezionale unanimità che si manifesta in questa sede, potrei anche chiedere il rinvio in assemblea. Tengo tuttavia a precisare che non vi è alcuna ragione e tanto meno l'intenzione da parte del Governo di mortificare qualcuno, anche tenuto conto del fatto che si tratta di superinvalidi, ai quali senza dubbio va la riconoscenza del paese.

In sostanza, tenendo conto degli orientamenti della Commissione e malgrado il parere contrario già espresso, sono disposto ad accettare la parte del testo proposto dall'onorevole Durand de la Penne che prevede la possibilità di una quarta promozione per i superinvalidi.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Sempre in merito all'emendamento De la Penne, rilevo che al punto *b*) invece di: «...nell'attuale grado *e* in quello precedente...» dovrebbe apparire: «...nell'attuale grado *o* in quello precedente».

Infine non sono favorevole a tutto il resto dell'emendamento De la Penne, e segnatamente a quella parte che si riferisce all'avanzamento fino al grado di generale di brigata degli ufficiali del ruolo d'onore.

**DURAND DE LA PENNE.** Dichiaro di ritirare la parte del nuovo testo dell'articolo unico da me proposto relativo all'avanzamento fino al grado di generale di brigata degli ufficiali di complemento iscritti nel ruolo d'onore.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo si rimette alla decisione che la Commissione vorrà prendere sulla parte mantenuta del testo dell'articolo unico proposto dall'onorevole Durand de la Penne.

**PRESIDENTE.** Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo circa le conseguenze finanziarie del provvedimento, ritengo possano ritenersi superate le perplessità manifestate in proposito.

L'onorevole Leone Raffaele ha proposto di aggiungere nel testo ora proposto dall'onorevole Durand de la Penne e di cui ho dato lettura, le parole « di detto ruolo » dopo « gli ufficiali richiamati ».

Pongo in votazione questo emendamento.  
(*È approvato*).

Avverto che pertanto il testo dell'articolo unico proposto dall'onorevole Durand de la Penne e modificato dall'emendamento Leone Raffaele ora approvato rimane così formulato:

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo *o*, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

*a*) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

*b*) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

*c*) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Possono conseguire una terza e quarta promozione, purché sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere *a*) o *c*) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Possono, altresì, conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacità e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1<sup>a</sup> categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo *o* di servizio ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge, sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato dalla votazione segreta della proposta di legge:

Senatore PALERMO ed altri: « Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali del-

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

l'«Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»  
(Approvata dalla VI Commissione permanente  
del Senato) (3740):

Presenti e votanti . . . .	30
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci Mario, Bac-  
celli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini,  
Bologna, Borin, Buffone, Caiati, Chiatante,

Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Durand de  
la Penne, Fornale, Ghislandi, Guerrieri Fi-  
lippo, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raf-  
faele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Mosca-  
telli, Pacciardi, Pertini, Romualdi e Villa.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI